

**DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DAL SIG. DIEGO IRATO
TESSERATO DELLA SOCIETA' ASD CUS CATANIA RUGBY IN DATA 23 OTTOBRE 2019**

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dal Sig. Diego Irato giocatore tesserato della società ASD Cus Catania Rugby e notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC, in data 23 ottobre 2019 ore 14.26 e protocollata il 24 ottobre 2019 (prot. 171), con la quale venivano segnalati tre falli di antigiooco asseritamente commessi da tre distinti giocatori della società Avezzano Rugby s.r.l. SSD nei suoi confronti: uno dal giocatore n. 8 Simone Lanciotti, uno dal giocatore n. 17 Giovanni Ranalletta e, l'altro, dal giocatore n. 11 Mario Lisciani, in occasione della gara di Campionato di Serie B Avezzano Rugby s.r.l. – ASD Cus Catania Rugby del 21 ottobre 2019;

Il Giudice Sportivo fissava l'udienza di decisione ed assegnava alle parti interessate i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia. La prefata ordinanza veniva notificata in data 25 ottobre 2019 al Sig. Irato (ore 11.46) ed alla società Avezzano Rugby s.r.l. SSD (ore 12.04).

In data 30 ottobre 2019 (ore 10.05), la società Avezzano Rugby s.r.l. SSD, a mezzo del legale rappresentante Alessandro Seritti, notificava con Posta Elettronica Certificata (PEC) una memoria difensiva ai sensi dell'art. 59 Regolamento di Giustizia.

Con la produzione documentale operata dalle parti la fase istruttoria può considerarsi completata.

Il procedimento trae origine dall'invio di una istanza ex art. 57 Regolamento di Giustizia notificata dal tesserato della società ASD Cus Catania Rugby affinché il Giudice Sportivo provvedesse ad instaurare il procedimento disciplinare avverso tre tesserati della società Avezzano Rugby s.r.l. SSD, rei di aver commesso falli di antigiooco nei confronti dello stesso tesserato istante durante la partita giocata lo scorso 21 ottobre.

L'istante sostiene che *“Salve domenica 20 ore 15 in quel di avezzano si giocava la partita Avezzano rugby vs Cus Catania rugby campionato di serie B sotto la guida dell'arbitro Paolo Acciari. La mia richiesta che potrà essere presentata attraverso atti di citazione o ricorso agli organi appositi è quella delle squalifiche dei giocatori come presenti dal foglio gara consegnato alla giustizia sportiva del signor arbitro che non ci ha rilasciato copia. Nei video da me allegati vediamo i giocatori 8 -17 -11 numero di maglia commettere degli illeciti molto gravi non sanzionati dal giudice di gara. Minuto 25:00 del 1 tempo di gara come dall'allegato video il numero 8 impunito picchia il numero 6 del Catania dando una gionocchiata in faccia. Minuto 21 del secondo tempo il numero 17 da due pugni diretti verso il numero 6 del Catania. Minuto 32 secondo tempo pugno diretto del numero 11 sul viso sempre al numero 6. Oltre all'impassibilità arbitrale che non giudico ma valuto non sufficiente. RICHIEDO in base al regolamento di giustizia approvato nel 24/05/2016 SANZIONI PER IL NUMERO 8 ARTICOLO 6 LETTERA F, SANZIONI PER IL NUMERO 17 ARTICOLO 6 LETTERA D & C, SANZIONI PER IL NUMERO 11 ARTICOLO 6 LETTERA D & C, per i tre soggetti richiedo che vengano irrogate sanzioni previste articolo 30 lettera A sanzioni pecuniarie di 500 EURO con eventuale risarcimento a me medesimo o alla società Cus Catania Rugby. Infine avvalendomi dell'articolo 41 rendo valide le prove fornite in allegato in quante disciplinate dal regolamento di giustizia federale. Allego i link dei video integrali 1 e 2 tempo:https://we.tl/t-hdyq2rW5ui https://we.tl/t-W9gkWr2hyf”*.

Resisteva con una memoria la società Avezzano Rugby s.r.l. SSD la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità, o comunque il rigetto, dell'istanza poiché quanto dedotto dalla controparte doveva considerarsi infondato per i seguenti motivi *“omississ Con il presente atto si intende immediatamente contestare l'istanza formulata dall'atleta Diego Irato, che dovrà essere immediatamente considerata inammissibile e in ogni caso andrà rigettata. In primo luogo, si evidenzia come la allegazione probatoria televisiva con i video allegati, non possa essere considerata, poiché la vicenda in questione non riguarda nessuna delle categorie di cui all'indicata norma che prevede in maniera specifica alle lettere A, B e C ipotesi non rinvenibili nella fattispecie concreta. In particolare, non si tratterebbe di una documentazione atta a dimostrare un errore arbitrale in caso di ammonizione o espulsione, non avendo l'arbitro emanato alcun provvedimento (lett. A); non si tratterebbe neanche di fatti violenti avvenuti a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, né che abbiano causato lesioni (lett. B); non si tratterebbe di fatti commessi da soggetti non partecipanti agonisticamente alla gara, visto che l'istante ritiene di indicare con i numeri di maglia i presunti protagonisti. Inoltre, è bene ancora rilevare come i video inviati, facciano parte della ripresa dell'incontro effettuata dall'Avezzano Rugby srl ssd, donata al responsabile sportivo del ASD Cus Catania Rugby, per il solo fine dell'analisi tecnica video e non si comprende, quindi, come ne sia venuto in possesso l'atleta tesserato Diego Irato che, comunque, non era autorizzato ad alcun genere di utilizzo dei filmati che anche per detto motivo dovranno ritenersi inutilizzabili nel presente procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale. Ma vi è di più! Anche a voler verificare i tre link video inviati, occorre dire come in nessuno degli stessi sia evincibile il numero di maglia degli atleti dell'Avezzano Rugby presunti protagonisti di quanto narra l'istante ma soprattutto, ed in ciò è ravvisabile la temerarietà dell'istanza, non è riscontrabile nessuno degli episodi aggressivi descritti, ovvero nell'ordine ginocchiata in faccia, due pugni diretti e un pugno diretto. È evidente come la avversa richiesta sarà da considerare come temeraria, per i motivi precedentemente indicati. Di conseguenza, l'Illustrissimo ufficio del Giudice Sportivo dovrà valutare da un lato l'inammissibilità della istanza avanzata e della richiesta di prova televisiva, mentre dall'altro e nel merito della vicenda, dovrà valutare il rigetto dell'istanza formulata perché i fatti descritti nella stessa, non sussistono e non sono comunque comprovabili attraverso i video indicati, dove non è possibile né rilevare aggressioni di alcune genere, né individuare i numeri dei presunti protagonisti. Del resto, l'assenza di sanzioni da parte dell'arbitro designato sempre presente nella vicinanza dell'azione anche per ammissione dell'istante che fa riferimento appunto *“all'impassibilità arbitrale”* che dichiara di non giudicare ma che valuta come *“non sufficiente”*, rileva come in nessuna delle fasi di gioco vi siano state condotte censurabili.*

A ciò si aggiunga come nessuna delle gravi sanzioni richieste nella istanza risultano previste per fatti ipotizzati dai richiedente, ma nella realtà mai avvenuti, poiché è il regolamento di giustizia che all'art. 27 determina in astratto le sanzioni comminabili. Da ciò la necessaria inammissibilità o rigetto anche delle richieste di sanzioni pecuniarie e risarcitorie in favore dell'istante o del ASD Cus Catania Rugby. Inoltre, il Giudice Sportivo Vorrà valutare ai sensi dell'Art. 42 del Regolamento di Giustizia, la condanna per lite temeraria di controparte nella somma ritenuta opportuna e anche, laddove ritenuto, ogni valutazione sotto il profilo disciplinare...”

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DAL SIG. DIEGO IRATO TESSERATO DELLA SOCIETA' ASD CUS CATANIA RUGBY IN DATA 23 OTTOBRE 2019

Il ricorso è da considerarsi inammissibile.

L'istante in buona sostanza chiede al Giudice Sportivo che lo stesso prenda in visione il video dell'incontro, consistente in tre distinte clips e due link relativi rispettivamente al primo e secondo tempo, al fine di poter riconoscere come autori di tre falli di antigiooco che lo stesso dichiara di avere subito rispettivamente i giocatori della società Avezzano Rugby s.r.l. SSD Simone Lanciotti, Giovanni Ranalletta e Mario Lisciani.

Per tutti e tre gli episodi l'istante evidenzia come la prova televisiva sia da ammettersi perché disciplinata dal regolamento federale.

La difesa della società Avezzano Rugby s.r.l. SSD sostanzialmente sostiene l'inammissibilità del ricorso per l'impossibilità di ricorrere alla prova video non rientrando i casi lamentati dall'istante tra le fattispecie per le quali l'art. 41 del Regolamento di Giustizia ammette l'utilizzo della stessa. Inoltre, entrando nel merito, evidenzia l'impossibilità di distinguere chiaramente i numeri di maglia dei giocatori coinvolti nelle azioni a cui fa riferimento l'istante e nelle quali sarebbero stati commessi i falli di antigiooco, l'assenza degli episodi aggressivi citati dall'istante e la presenza nei pressi di dette azioni dell'arbitro il cui comportamento "impassibile" e "non sufficiente" conformerebbe l'assenza di condotte illecite.

Il Giudice Sportivo, per una più completa disamina dei casi, ha inteso ascoltare preliminarmente il giudice di gara, il Sig. **Paolo Acciari** che ha confermato di non avere ravvisato durante la partita alcun grave fallo di antigiooco meritevole di tutela, altrimenti avrebbe adottato i provvedimenti adeguati.

Il direttore di gara ha precisato che *".....per quanto riguarda la partita di serie B Avezzano Rugby vs Cus Catania Rugby del 20/10/2019 confermo che i cartellini Gialli che estraevo verso i giocatori della società Avezzano Rugby erano entrambi per falli ripetuti."*

Considerata la dichiarazione del giudice di gara si è ritenuto di potere visionare la prova televisiva fornita dall'istante. Tuttavia, dall'esame attento del video - di cui si rileva talvolta la qualità non nitida e la poca chiarezza delle immagini - non si ravvedono i fatti violenti descritti dall'istante e meritevoli di tutela (*i.e.* cartellino rosso). Ed invero, quanto al primo episodio non solo non è possibile individuare i numeri di maglia di tutti i giocatori partecipanti alla rimessa laterale in occasione della quale sarebbe stato commesso il fallo lamentato ma non si ravvisano falli di antigiooco meritevoli di tutela anche a causa della copertura del giocatore a terra da parte di altri giocatori. Quanto al secondo episodio, anche in questo caso non è possibile individuare i numeri di maglia dei giocatori partecipanti alla maul in occasione della quale sarebbe stato commesso il fallo lamentato e non si ravvisano falli di antigiooco meritevoli di tutela. Infine, anche per i terzo episodio, al di là della difficoltà di individuare i numeri di maglia dei giocatori partecipanti alla maul, non si ravvisano falli di antigiooco meritevoli di tutela.

La prova televisiva richiesta, pertanto, proprio perché ha come presupposto *"fatti violenti, volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara"* per gli episodi di antigiooco segnalati dall'istante non è ammissibile. Né vi sono state lesioni gravi o gravissime a mente dell'art. 583 del Codice Penale che possano diversamente giustificare l'applicazione della residua parte dell'art. 41 Regolamento di Giustizia, giacché non risulta dal referto del giudice di gara, né è stata fornita la prova, che il giocatore istante abbia lasciato il terreno di gioco anzitempo per motivi non tecnici, con la necessaria conseguenza quindi della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

In ogni caso, salvo comunque il principio *iura novit curia*, vale la pena di chiarire che il riferimento dell'istante agli articoli del Regolamento di Giustizia relativi alle sanzioni a suo dire da irrogare non sia corretto. Invero, l'art. 6 del Regolamento di Giustizia richiamato dall'istante descrive in generale le tipologie di sanzioni irrogabili ai tesserati mentre sono gli artt. 27 e ss. che disciplinano le specifiche sanzioni irrogabili per gli illeciti tecnici rilevati ed ivi descritti. Quanto all'art. 30 del Regolamento di Giustizia, questo disciplina i casi di illecito tecnico per responsabilità oggettiva del "soggetto affiliato" locuzione che deve intendersi riferita alle società, associazioni e/o enti scolastici di cui al punto 1 pag. 15 della Circolare Informativa per la Stagione Sportiva 2019-2020 e non anche ai soggetti tesserati di cui al punto 2 pag. 24 della Circolare Informativa per la Stagione Sportiva 2019-2020.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 37 e ss. 40, 41, 52 e ss. del Regolamento di Giustizia dichiara l'istanza presentata dal Sig. Sig. Diego Irato giocatore tesserato della società ASD Cus Catania Rugby inammissibile per carenza dei requisiti propri dell'art. 41 ed in particolare quelli di cui al punto 1 lettera b) del Regolamento di Giustizia in materia di prova televisiva, poiché i fatti narrati dall'istante non sono stati rilevati come violenti e, comunque, non hanno cagionato lesioni gravi o gravissime. Stante la soccombenza onera l'istante al versamento del contributo per accesso alla giustizia di Euro 150,00=.

Roma, 4 novembre 2019

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**